

Vista la delibera della Giunta regionale numero 3302 di data 7 dicembre 1971 circa l'auto-rizzazione agli agenti giurati della vigilanza, di cui all'art. 68 del sopraccitato Testo Unico sulla caccia, per la cattura di animali nocivi con bocconi avvelenati;

Ritenuto che la cattura degli animali nocivi alla fauna venatoria debba essere continuata, a protezione e incremento della selvaggina, anche nel periodo 16 dicembre 1972 - 31 marzo 1973;

Ciò premesso

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visto l'art. 8 n. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 « Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige »;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge

delibera:

- 1) di rinnovare per il periodo 16 dicembre 1972 - 31 marzo 1973 le autorizzazioni per la posa di bocconi avvelenati allo scopo di catturare animali nocivi alla selvaggina, rilasciate dal competente Ispettorato regionale della pesca, della caccia e protezione della natura, per la stagione 1971-

1972 e stagioni antecedenti comunque scadute il 31 marzo 1972.

Il rinnovo è subordinato al possesso da parte degli interessati del regolare decreto di nomina a guardia giurata.

- 2) Gli agenti non autorizzati alla posa di bocconi avvelenati, che intendessero dedicarsi alla cattura di animali nocivi con tale sistema, dovranno farne richiesta, inviando domanda in carta semplice all'Assessorato per l'Agricoltura e le Foreste - Ispettorato della pesca, caccia e protezione della natura - citando gli estremi del rispettivo decreto di nomina a guardia giurata.
- 3) Per il sistema di caccia agli animali nocivi valgono le disposizioni degli artt. 25 e 26 del citato Testo Unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia.

La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Trento, 22 dicembre 1972

*Il Presidente della Giunta provinciale*

Avv. Bruno Kessler

*Il Vice Segretario Generale della Giunta provinciale*

Dott. Bruno Leonardi

ANNO 1973

REGIONE TRENINO - ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1973, n. 2

**Norme finanziarie riguardanti il servizio antincendi.**

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Con effetto dal 1° gennaio 1972 l'articolo 1 della legge regionale 21 gennaio 1963, n. 2, è sostituito dal seguente:

« La Cassa regionale antincendi concorre, nelle forme e nelle misura sotto indicate al finanziamento delle spese correnti dei bilanci dei Corpi volontari, regolarmente istituiti:

JAHR 1973

REGION TRENINO - SÜDTIROL

REGIONALGESETZ vom 12. Januar 1973, Nr. 2

**Finanzielle Bestimmungen über den Feuerwehrdienst.**

DER REGIONALRAT

hat genehmigt

DER PRÄSIDENT DES REGIONALAUSSCHUSSES

verkündet

folgendes Gesetz:

Art. 1

Mit Wirkung vom 1. Januar 1972 wird der Art. 1 des Regionalgesetzes vom 21. Januar 1963, Nr. 2 durch den nachstehenden ersetzt:

« Die regionale Feuerwehrrkasse trägt in den nachstehend angeführten Formen und Ausnahmen zur Finanzierung der laufenden Ausgaben der Haushalte der ordnungsgemäß errichteten freiwilligen Feuerwehren bei:

- 1) lire 245 annue pro abitante per i Comuni aventi popolazione fino a 10.000 abitanti, secondo le risultanze dell'ultimo censimento ufficiale;
- 2) lire 400 annue pro abitante per i Comuni aventi popolazione superiore a 10.000 abitanti e fino a 30.000 abitanti, secondo le risultanze dell'ultimo censimento ufficiale, esclusi i due capoluoghi di provincia;
- 3) lire 500 annue pro abitante per i Comuni aventi popolazione superiore a 30.000 abitanti esclusi i due capoluoghi di provincia;
- 4) lire 400.000 annue per ogni Corpo volontario regolarmente istituito nei due capoluoghi di provincia;
- 5) lire 120.000 annue per ogni Corpo volontario regolarmente istituito, esclusi i Corpi dei Comuni di Trento e di Bolzano.

In caso di consorzio fra Comuni, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, il contributo verrà erogato al Corpo in ragione del numero dei Comuni consorziati;

- 6) lire 1.000.000 annue a ciascuno dei seguenti Corpi aventi sede nel capoluogo dei seguenti Comuni: Borgo Valsugana, Cavalese, Cles, Fiera di Primiero, Fondo, Malè, Mezzolombardo, Pergine, Pozza di Fassa, Riva, Rovereto, Tione, Bressanone, Brunico, Egna, Malles, Merano, Monguelfo, Silandro, Vipiteno, Laives, Campo Tures, Chiusa, Naturno.

I contributi di cui sopra sono erogati dalla Cassa regionale antincendi direttamente ai singoli Corpi volontari. Nei Comuni con più Corpi volontari i contributi di cui ai punti 1), 2) e 3), vengono ripartiti in base ad una deliberazione del Comune, in cui risulti la popolazione residente nella zona di competenza di ciascun Comune.

Il contributo di cui al punto 6) deve essere utilizzato per il servizio antincendi interessante l'intero distretto o comprensorio.

Nei Comuni con più di 10.000 abitanti e con più Corpi volontari, la differenza fra i contributi di cui ai punti 1) e 2), nonché 1) e 3), spetta al Corpo del capoluogo ».

#### Art. 2

Il maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, previsto in lire 110 milioni annui, farà carico al bilancio della Cassa regionale antin-

1. 245 Lire jährlich je Einwohner für die Gemeinden mit einer Bevölkerung bis zu 10.000 Einwohnern nach den Ergebnissen der letzten amtlichen Volkszählung;
2. 400 Lire jährlich je Einwohner für die Gemeinden mit einer Bevölkerung von über 10.000 und bis zu 30.000 Einwohnern nach den Ergebnissen der letzten amtlichen Volkszählung mit Ausnahme der zwei Provinzhauptorte;
3. 500 Lire jährlich je Einwohner für die Gemeinden mit einer Bevölkerung von über 30.000 Einwohnern mit Ausnahme der zwei Provinzhauptorte;
4. 400.000 Lire jährlich für jede in den zwei Provinzhauptorten ordnungsgemäß errichtete freiwillige Feuerwehr;
5. 120.000 Lire jährlich für jede ordnungsgemäß errichtete freiwillige Feuerwehr mit Ausnahme der Feuerwehren der Gemeinden Trient und Bozen.

Im Falle eines Gemeindekonsortiums im Sinne des Art. 18 des Regionalgesetzes vom 20. August 1954, (Nr. 24) wird der Beitrag der Feuerwehr im Verhältnis zur Zahl der beteiligten Gemeinden entrichtet;

6. 1.000.000 Lire jährlich für jede der nachstehenden Feuerwehren, die ihren Sitz im Hauptort der nachstehenden Gemeinden haben: Borgo Valsugana, Cavalese, Cles, Fiera di Primiero, Fondo, Malè, Mezzolombardo, Pergine, Pozza di Fassa, Riva, Rovereto, Tione, Brixen, Bruneck, Neumarkt, Mals, Meran, Welsberg, Schlanders, Sterzing, Leifers, Sand in Taufers, Klausen, Naturns.

Die obigen Beiträge werden von der regionalen Feuerwehrkasse den einzelnen freiwilligen Feuerwehren unmittelbar ausgezahlt. In den Gemeinden mit mehreren freiwilligen Feuerwehren werden die Beiträge nach Z. 1, 2 und 3 auf Grund eines Beschlusses der Gemeinde aufgeteilt, aus dem die im Zuständigkeitsbereich einer jeden Feuerwehr ansässige Bevölkerung ersichtlich ist.

Der Beitrag nach Z. 6 muß für den den gesamten Bezirk oder Bereich betreffenden Feuerwehrdienst verwendet werden.

In den Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnern und mit mehreren freiwilligen Feuerwehren gebührt der Unterschied zwischen den Beiträgen nach Z. 1 und 2 sowie 1 und 3 der Feuerwehr des Hauptortes ».

#### Art. 2

Die aus der Durchführung dieses Gesetzes erwachsende, in Höhe von 110 Millionen jährlich vor-

cendi. A favore della Cassa predetta è autorizzata nell'esercizio 1972 un'ulteriore assegnazione di pari importo. Alla copertura del relativo onere si provvede mediante prelevamento dal fondo speciale iscritto al capitolo n. 670 dello stato di previsione della spesa della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 12 gennaio 1973

*Il Presidente della Giunta regionale*  
GRIGOLLI

Visto:

*Il Commissario del Governo*  
*per la Provincia di Trento*  
BIANCO

gesehene Mehrbelastung wird dem Haushalt der regionalen Feuerwehrkasse angerechnet. Zu Gunsten der genannten Feuerwehrkasse wird im Finanzjahr 1972 eine weitere Zuwendung in gleicher Höhe bewilligt. Die entsprechende Ausgabe wird durch Behebung aus dem im Kap. 670 des Voranschlages der Ausgaben der Region für dasselbe Finanzjahr eingetragenen Sonderbetrag gedeckt.

Dieses Gesetz wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es als Regionalgesetz zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen.

Trient, den 12. Januar 1973

*Der Präsident des Regionalausschusses*  
GRIGOLLI

Gesehen:

*Der Regierungskommissär*  
*für die Provinz Trient*  
BIANCO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 15 gennaio 1973, n. 1

**Interventi straordinari in favore del Consiglio Agrario Forestale provinciale di Trento.**

IL CONSIGLIO PROVINCIALE  
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE  
promulga

la seguente legge:

Art. 1

La Giunta provinciale è autorizzata a corrispondere al Consiglio Agrario Forestale provinciale di Trento contributi da destinare, in deroga all'art. 4 della legge regionale 20 agosto 1960, n. 11, alla gestione delle Aziende Agrarie.

Il contributo di cui al comma precedente è vincolato ai seguenti impieghi:

- a) copertura fino al massimo del 50%, per la durata di due anni, degli interessi passivi relativi ad operazioni bancarie in essere;
- b) copertura fino al massimo del 50%, per la durata di tre anni, degli oneri per interessi su mutui da accendere a consolidamento di passività varie con scadenza a breve termine.
- c) copertura, fino ad un massimo di tre anni e nei limiti dello stanziamento di cui al successivo ar-

ticolo 2, dei maggiori oneri derivanti dall'anticipato collocamento in quiescenza di personale dipendente.

L'erogazione delle annualità di contributo di cui ai precedenti commi, successive alla prima, sono corrisposte previa documentazione dell'impiego della prima annualità, anticipatamente erogata, riscontrata dal Presidente del Collegio dei Revisori dei conti del Consiglio Agrario Forestale provinciale di Trento.

Art. 2

Per gli interventi di cui all'articolo 1, lett. a), è autorizzato lo stanziamento di Lire 40.000.000 annui per la durata di due anni a partire dall'esercizio finanziario 1972.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della Spesa della Provincia, in misura di L. 40.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1972 e 1973.

Per gli interventi di cui all'articolo 1, lett. b), è autorizzato lo stanziamento di L. 30.000.000 annui per la durata di tre anni a partire dall'esercizio finanziario 1972.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della Spesa della Provincia, in misura di L. 30.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 1974.

Per gli interventi di cui all'articolo 1, lett. c), è autorizzato lo stanziamento di L. 20.000.000 annui per la durata di tre anni a partire dall'esercizio finanziario 1972.